



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Direktionsbereich Öffentliches Recht
Fachbereich Rechtsetzungsbegleitung II

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione

sul rapporto esplicativo e l'avamprogetto

**concernenti la legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela
della sovranità svizzera e il decreto federale sull'approvazione di due convenzioni
europee in materia amministrativa**

Berna, 13 dicembre 2013

I. Introduzione e valutazione generale¹

La procedura di consultazione concernente questo progetto si è conclusa il 31 maggio 2013. Il DFGP ha ricevuto 59 pareri. Hanno partecipato alla procedura di consultazione i 26 Cantoni, i tribunali federali (il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale; il Tribunale penale federale ha espressamente rinunciato a esprimersi), 4 partiti, 6 organizzazioni mantello, 20 organizzazioni e istituzioni interessate e un privato. Complessivamente, i risultati della consultazione sono contrastanti e vanno dall'approvazione senza riserve all'indifferenza e al puro e semplice rigetto.

Nell'insieme, i **Cantoni** sono sostanzialmente favorevoli al progetto. Tuttavia, la portata del loro giudizio deve essere valutata con precauzione, considerato che essi sono interessati solo marginalmente dal progetto in esame². I **partiti** che hanno espresso il loro parere (Partito popolare democratico, Partito liberale-radicalo, Partito socialista) sono anch'essi sostanzialmente favorevoli al progetto; solo l'UDC lo rigetta nettamente. I Verdi, i Verdi liberali e il Partito borghese democratico non hanno espresso alcun parere. **Le organizzazioni mantello** nonché **le organizzazioni e le istituzioni consultate** hanno espresso pareri molto discordanti.

Da notare che la valutazione del progetto è notevolmente influenzata dai rapporti tra Svizzera e Stati Uniti a seguito dell'affare UBS, della controversia fiscale e della comunicazione dei relativi dati. Di conseguenza, il progetto a volte è visto come un dispositivo di misure antiamericane.

II Sintesi dei pareri espressi

A. Cantoni

Sono a favore del progetto:

BE, LU, UR, SZ, OW, GL, ZG, FR, SO, BL, SH, AR, AI, AG, VS, NE, GE.

Da notare che BE, LU, UR, GL, ZG, FR, AR, VS si limitano a esprimere la loro approvazione di principio in poche righe, senza entrare nel merito del progetto.

Sono a favore del progetto con qualche riserva di fondo:

ZH, BS, TG, TI, VD; GE, JU

Rinuncia espressamente a esprimere un parere:

GR

Sono contrari al progetto:

NW, SG

B. Tribunali federali

Il Tribunale federale si limita a esprimersi in merito a due punti: da un lato, per quanto riguarda la notifica di documenti, si dichiara a favore dell'approvazione della relativa

¹ L'elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione e le abbreviazioni utilizzate sono riportati nell'allegato.

² Nei casi in cui il diritto federale li autorizza a cooperare direttamente con le autorità straniere; cfr. art. 3, lett. b del progetto di legge.

convenzione, auspicando peraltro che sia concessa una possibilità di ricorso al Tribunale federale secondo il modello della recente legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale.

Anche il Tribunale amministrativo federale si pronuncia solo in merito ad alcuni punti, dicendosi peraltro favorevole all'approvazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero di documenti concernenti la materia amministrativa.

C. Partiti politici

È a favore del progetto:

Partito popolare democratico (PPD)

Sono a favore del progetto con qualche riserva di fondo:

Partito liberale-radical (PLR)

Partito socialista (PS)

È contraria al progetto:

Unione democratica di centro (UDC)

D. Organizzazioni mantello

È favorevole al progetto:

Unione svizzera dei contadini

Sono sostanzialmente indecise sul contenuto del progetto:

Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

Sono sostanzialmente contrarie al progetto:

Economiesuisse

Unione sindacale svizzera (USS)

Rinuncia esplicitamente a esprimere un parere:

Unione svizzera degli imprenditori

E. Altre organizzazioni e istituzioni³

È favorevole al progetto

SIX Management SA

È sostanzialmente indecisa sul contenuto del progetto:

Unione delle banche cantonali svizzere (che aderisce all'Associazione svizzera dei banchieri)

Sono a favore del progetto con alcune riserve di fondo:

Associazione svizzera dei magistrati (ASM)

Centre patronal

ScienceIndustries (che esprime un parere dettagliato e formula delle proposte su gran parte delle disposizioni contenute nel progetto)

³ Si aggiungono a questa categoria i partecipanti «spontanei» alla procedura di consultazione, in particolare le università di Basilea, Berna e Friburgo, nonché l'avv. Felix Dasser di Homburger SA.

Swiss-American Chamber of commerce (da notare che il parere riguarda essenzialmente la questione dei giuristi d'impresa e rileva come in nessun caso il progetto di legge debba dare l'impressione di costituire un «*blocking statute*»; di conseguenza, questo parere è difficilmente classificabile tra quelli chiaramente favorevoli al progetto).

Università di Basilea (cattedra di diritto europeo)

Sono sostanzialmente contrari al progetto:

Giuristi e giuriste democratici svizzeri (GDS)

Camera fiduciaria

SwissHoldings

Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH)

Interpharma

Università di Friburgo (cattedra di diritto penale e di filosofia del diritto)

Università di Berna (Istituto di diritto internazionale privato e processuale civile)

M. Felix Dasser (che è socio di Homburger SA, ma qui esprime il suo parere personale)

Da notare inoltre che SwissHoldings e Interpharma concentrano la loro attenzione quasi esclusivamente sulla questione dei giuristi d'impresa.

III Principali osservazioni concernenti gli aspetti materiali

Le critiche formulate in merito al progetto si concentrano sui seguenti aspetti:

1. La relazione tra le disposizioni della legge e le disposizioni settoriali è giudicata a volte poco chiara.

2. La protezione giuridica di alcune categorie di persone (in relazione alla trasmissione di dati) è giudicata anch'essa **insoddisfacente** da diversi partecipanti alla procedura di consultazione (in particolare da PS, USS, Camera fiduciaria e GDS). Queste critiche sollevano in particolare la questione della pressione dei gruppi d'interesse e del peso degli interessi economici.

3. Il problema dei giuristi d'impresa. Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione (PPD, PLR, UDC, economiesuisse, Interpharma, SwissHoldings, FH, Swiss-American Chamber of commerce) ritengono che la risposta data dal progetto a questo problema sia insoddisfacente.

4. La portata dell'articolo 271 del Codice penale (CP) e le disposizioni a esso attinenti contenute nel progetto fanno anch'esse parte delle osservazioni più importanti. Se, da un punto di vista generale, la volontà di definire le condizioni per le autorizzazioni è vista con favore, sono state formulate anche critiche sostanziali sul modo in cui l'articolo 271 CP viene interpretato e sulla necessità di rivedere questa norma (cfr. in particolare i pareri dell'Università di Berna e di F. Dasser).

5. Infine, la parte relativa alle misure di protezione della sovranità fa anch'essa discutere. Il legame tra questa parte e quella relativa alle autorizzazioni implicate dall'articolo 271 CP è giudicato a volte poco chiaro. D'altro canto, i dubbi espressi riguardano sia il valore aggiunto creato da tali disposizioni quanto il loro carattere potenzialmente controproducente.

IV Osservazioni generali

ZH approva la parte di legge dedicata alle autorizzazioni a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici, come pure la parte dedicata alle altre misure di protezione della sovranità svizzera. ZH è invece più critico per quanto riguarda la parte dedicata ai principi di cooperazione internazionale e propone diverse modifiche delle relative disposizioni. **SZ** vede con favore il fatto che il progetto colmi numerose lacune. Per **OW**, è fondamentale poter adottare misure preventive. D'altro canto giudica positivo il fatto che ci si limiti a dettare norme minimali e sussidiarie in materia di cooperazione e trova giusto rinviare per il resto alle disposizioni speciali. **NW** si esprime con toni molto critici, tanto per una questione di principio (considerata la riserva di disposizioni speciali, il progetto troverà applicazione in maniera solo marginale) quanto riguardo a una serie di disposizioni giudicate poco chiare. **BS** è del parere che il progetto permetta di colmare molte lacune, soprattutto per quanto riguarda le autorizzazioni a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano ai poteri pubblici. Questo aspetto induce BS a pronunciarsi sostanzialmente a favore del progetto, anche se il Cantone è scettico riguardo all'efficacia delle misure di protezione della sovranità e ritiene che vi sia il rischio di un'eccessiva densità normativa. **AR** esprime un parere favorevole sul progetto e rinuncia a una presa di posizione dettagliata. **AG** è favorevole al progetto e così pure **TG**, che tuttavia esprime dei dubbi sulla sua efficacia. **NE** e **GE** sono, nel complesso, favorevoli al progetto. **JU** rileva che il progetto non convince fino in fondo, poiché il principio di reciprocità dovrebbe essere garantito in modo più deciso. D'altro canto, JU è del parere che nessuna legge sarà in grado di proteggere la Svizzera contro eventuali minacce alla sua sovranità.

Nel complesso, il **PPD** è favorevole alla legge ma osserva che il progetto dovrebbe regolamentare anche l'ambito dei giuristi d'impresa. Il **PLR** sostiene il progetto nelle sue linee fondamentali. A suo parere, la legge permetterà di stabilire i principi di base dell'assistenza amministrativa. Questa prevedibilità giuridica è benvenuta e rafforzerà lo Stato di diritto. Il PLR lamenta comunque che il progetto non disciplina la questione dei giuristi d'impresa. L'**UDC** si pronuncia contro il progetto, sostenendo che non risolve né la questione della protezione della sovranità né quella dei giuristi d'impresa. Il **PS** approva la creazione di nuove basi legali in materia di cooperazione internazionale e in particolare il fatto che le norme previste permettono di evitare l'adozione di misure basate direttamente sulla Costituzione federale. Inoltre, il PS vede con favore il fatto che la legge permetterà di agire in via preventiva e non si limiterà a sanzionare le ingerenze nella sovranità. Il PS mette infine in evidenza la necessità di assicurare la protezione dei dati, con particolare riguardo alla necessità di proteggere i collaboratori nel caso in cui i loro datori di lavoro trasmettano dati che li riguardano.

Economiesuisse si esprime criticamente sul progetto, rilevando che la maggioranza dei propri membri è contraria allo stesso. Le ragioni del rigetto sono legate alla scarsa chiarezza di numerose disposizioni e alla mancanza di reciprocità. Un numero ridotto di membri è contrario al progetto perché non tiene sufficientemente conto degli interessi del settore industriale. Economiesuisse lamenta che il progetto non risolve il problema dei giuristi d'impresa e dedica gran parte del proprio parere a trattare tale problema. L'**USAM** approva gli obiettivi del progetto, pur chiedendosi se le misure previste siano efficaci. **L'Unione svizzera dei contadini** è favorevole al progetto. L'**ASB** è del parere che il valore aggiunto creato dal progetto sia molto relativo. Nonostante la parte concernente le autorizzazioni e quella concernente le misure di protezione della sovranità siano viste in maniera sostanzialmente positiva, la parte riguardante i principi di cooperazione è oggetto di critiche; secondo l'ASB, le disposizioni ivi previste sono a volte poco chiare e sollevano più problemi di quanti ne risolvano. Secondo l'**USS**, è importante che la cooperazione internazionale

continui a fondarsi soprattutto sull'assistenza amministrativa e su quella giudiziaria. Secondo l'USS, la sistematica del progetto crea confusione per quanto riguarda il rapporto tra le disposizioni relative alla cooperazione e le autorizzazioni previste dall'articolo 271 CP.

I **GDS** sono contrari al progetto poiché quest'ultimo protegge gli interessi economici e politici più di quanto tenga conto delle garanzie procedurali a favore delle persone interessate.

La **CAIS** osserva che il campo di applicazione del progetto riguarda innanzitutto la cooperazione in materia amministrativa, poiché gli altri settori sono già ampiamente regolamentati.

SIX sostiene il progetto nella misura in cui esso contribuirà a rafforzare la posizione della Svizzera in ambito internazionale. Secondo la **Camera fiduciaria**, il progetto è una cambiale in bianco per la trasmissione d'informazioni all'estero. Inoltre esso potrebbe trasformarsi in uno strumento a disposizione delle autorità straniere per fare pressione sulla Svizzera. Il progetto, pertanto, non è adatto a rafforzare la sovranità e suscita aspettative ingannevoli. Non da ultimo, il progetto compromette la certezza del diritto e la garanzia dei rimedi giuridici. **Interpharma** e **SwissHoldings** dedicano gran parte del loro parere a deplorare che il progetto non fornisca alcuna soluzione per proteggere i giuristi d'impresa nel quadro delle procedure americane. Queste associazioni prendono in esame una serie di soluzioni giuridiche esistenti in altri Paesi e insistono sul fatto che la Svizzera deve assolutamente regolare la questione della protezione offerta ai giuristi d'impresa. **ScienceIndustries** insiste sulla necessità di proteggere l'innovazione e il segreto d'affari, al fine di salvaguardare la posizione economica della Svizzera. Secondo la **Federazione dell'industria orologiera (FH)** il progetto tiene conto solo in maniera imperfetta delle preoccupazioni delle industrie svizzere classiche. In particolare, non protegge che in maniera insufficiente i segreti di fabbricazione o d'affari. **Felix Dasser (Homburger SA)** osserva che il progetto è di natura tale da creare più problemi di quanti ne risolva e cita a titolo di esempio il rapporto tra la LCPS e le leggi speciali e la concezione superata del progetto in merito alla portata dell'articolo 271 CP. Anche l'**Università di Berna** rileva che l'interpretazione dell'articolo 271 CP non corrisponde all'evoluzione della prassi e delle correnti dottrinali ma rappresenta un passo indietro che potrebbe nuocere agli interessi delle persone implicate in un procedimento all'estero. L'**Università di Friburgo** rigetta con forza il progetto, sottolineando in particolare il fatto che esso sacrifica lo Stato di diritto e gli interessi dei privati per avvantaggiare interessi economici e politici e, in tal modo, presenta delle analogie con un atto terroristico.

V. Osservazioni specifiche

A. Avamprogetto di legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera

Articolo 1 **Scopo**

Questo articolo non ha dato spunto ad alcuna critica sostanziale. Solo l'**UDC** osserva che altri atti legislativi o trattati internazionali dovrebbero prevalere sulla LCTS. Il **PS** si rallegra che il principale accento del progetto di legge sia posto sulla disponibilità della Svizzera alla cooperazione.

Il **Centre patronal** vede con favore l'emanazione di una legge sulla cooperazione internazionale. Secondo questo organismo, c'è oggettivamente bisogno di una legge del

genere, che rafforza lo Stato di diritto in questo settore e assicura la certezza del diritto. L'**Institut für Internationales Privatrecht und Verfahrensrecht** (Istituto per il diritto internazionale privato e processuale civile) dell'**Università di Berna** dubita, con riguardo alla lettera c, che si possa proteggere la sovranità svizzera contro le ingerenze di ordinamenti legislativi stranieri semplicemente con misure di portata nazionale; questo perché ogni Stato ha una propria idea del contenuto e della portata dei poteri che gli derivano dalla sovranità.

Articolo 2 *Campo d'applicazione materiale*

Tra i Cantoni, solo **ZH** ha esaminato approfonditamente questa disposizione. Esso critica il capoverso 2 sostenendo che si tratta di una norma incompleta, poiché, secondo il diritto estero, anche altri titoli giuridici - ad esempio, documenti o transazioni - possono dare origine a procedimenti esecutivi di contenuto materiale e finanziario. Propone quindi una formulazione alternativa per tale capoverso⁴.

L'**Associazione svizzera dei banchieri** osserva che si dovrebbero escludere dal campo di applicazione materiale della legge i settori per cui esistono già norme dettagliate, come quelli delle imposte dirette e indirette e quelli della vigilanza sui mercati finanziari.

Per la **Camera fiduciaria**, la portata della riserva non è chiara; in particolare, dal testo non è possibile evincere se essa riguardi solo le disposizioni speciali «divergenti» o se i settori giuridici menzionati debbano essere tutti esclusi dal campo di applicazione della LCTS. Essa teme che attraverso la LCTS si riescano a vanificare le restrizioni apportate dal Tribunale federale alle leggi speciali. La Camera fiduciaria considera superfluo in sé prevedere una parte generale del diritto della cooperazione con le autorità straniere; piuttosto, le disposizioni sulla cooperazione dovrebbero essere disciplinate, specificamente per ogni materia, nelle rispettive leggi - ad esempio, nell'ambito del diritto sulla previdenza sociale. Infine, la Camera fiduciaria ritiene superfluo l'avvertimento rivolto al legislatore nel capoverso 2 e ne richiede la cancellazione.

Articolo 3 *Campo d'applicazione personale*

Sei Cantoni (**ZH, SO, SH, AG, VD, GE**) si sono pronunciati in merito a questa disposizione e in particolare in merito alla lettera b. Da un lato è visto con favore il fatto che la competenza dei Cantoni di corrispondere direttamente con le autorità estere garantito dalla Costituzione (art. 56 cpv. 3 Cost.) non sia compromesso dal disegno di legge (**SH**); dall'altro non è ben chiaro in quali casi la legge debba trovare applicazione anche rispetto alle autorità cantonali (**ZH**⁵, **VD, GE**), per cui si attendono spiegazioni più precise in merito. Resta inoltre da chiarire quale diritto penale amministrativo e quale diritto in materia di protezione dei dati trovino applicazione (**AG**).

Tra i partiti, l'unico a pronunciarsi su questa disposizione è stato il **PPD**, che approva espressamente la soluzione proposta nelle lettere b e c.

⁴ «Non si applica alla riscossione forzata di crediti monetari e in natura e all'esecuzione di sentenze e decisioni, documenti e transazioni».

⁵ ZH propone la seguente formulazione alternativa: «b. le autorità cantonali, nella misura in cui sono competenti per l'attuazione di leggi federali:»

Tra gli altri partecipanti alla consultazione, anche **SGB** e **ScienceIndustries**⁶ rilevano l'importanza della lettera c, in virtù della quale vengono inclusi nel campo di applicazione della legge anche i privati che cooperano con autorità straniere.

Articolo 4 *Rapporto con le disposizioni speciali*

Sette Cantoni hanno formulato osservazioni in merito a questa disposizione (**ZH, BS, SH, SG, AG, VD, GE**). **ZH** sottolinea la grande importanza del capoverso 1, il quale garantisce che non vengano intaccate disposizioni speciali già ben collaudate in materia civile, penale e amministrativa, con i loro particolari meccanismi di garanzia dello Stato di diritto. Anche **BS** e **SH** vedono con favore il fatto che la legge abbia carattere sussidiario. **BS** e **AG** sottolineano la difficoltà di distinguere tra mancanza di disposizioni speciali e silenzio qualificato. Secondo **VD**, sarebbe proprio la possibilità di un silenzio qualificato a indebolire lo scopo della legge, che consiste nell'assicurare una coerenza ottimale. L'opinione di **SG** è che la riserva di disposizioni speciali sia irrilevante sotto il profilo normativo e quindi abbia solo funzione informativa. In maniera analoga si pronuncia anche **GE**, a cui la seconda frase del capoverso 1 e l'intero capoverso 2 sembrano superflui.

Il **Tribunale amministrativo federale** considera che nella seconda frase del capoverso 1 dovrebbe essere menzionato anche il diritto d'asilo, per tener conto del particolare bisogno di protezione delle persone interessate, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati. Dato che l'elenco non è comunque completo - ad esempio non vi si fa menzione del diritto in materia di assicurazioni sociali - il Tribunale amministrativo federale consiglia di rinunciare del tutto a un'elencazione.

Tra i partiti, solo il **PLR** si è pronunciato in merito a questa disposizione. Ritiene che solo una disposizione speciale scritta possa introdurre una deroga alla LCTS e che non sia invece ammissibile una deroga mediante silenzio qualificato, poiché altrimenti la legge non potrebbe raggiungere il suo obiettivo, cioè quello di una maggiore coerenza.

La **Conferenza delle autorità inquirenti svizzere** giudica l'articolo 4 la disposizione più importante della legge, poiché esso chiarisce che la LCTS trova il proprio campo di applicazione soprattutto nel settore della cooperazione in materia amministrativa, mentre nell'assistenza in materia di polizia e in materia fiscale esistono diversi atti legislativi speciali e trattati internazionali che prevalgono sulla LCTS.

Il **Centre patronal** critica il fatto che l'osservazione contenuta nel rapporto esplicativo, secondo cui il silenzio qualificato del legislatore varrebbe anch'esso come disposizione speciale, non ha una corrispondenza nella legge. A suo parere, solo norme esplicite possono valere come disposizioni speciali derogatorie, altrimenti la legge non potrà raggiungere i suoi obiettivi, cioè quelli di assicurare la coerenza e definire una normativa minima. Pertanto, anche qualsiasi norma di legge, che non serva solo all'attuazione di un trattato internazionale senza alcun margine d'apprezzamento, deve rispettare tenore e senso della LCTS.

L'**Università di Berna** osserva, per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in materia civile, che ogni Stato ha sviluppato una propria prassi per l'attuazione della Convenzione dell'Aja⁷ e

⁶ ScienceIndustries vorrebbe sostituire «privati» con «persone fisiche o giuridiche».

⁷ A titolo esemplificativo, si fa presente che l'art. 10, cpv. 2 e 4 LCTS attribuirebbero all'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia civile, poteri di cui non necessita nella prassi.

pone la domanda se tale prassi debba essere subordinata alle disposizioni della LCTS. Particolari problemi emergerebbero con riferimento agli articoli 10 e 14 LCTS (cfr.).

Articolo 5 **Procedura amministrativa e protezione dei dati**

Tre Cantoni si pronunciano in merito a questa disposizione (**AG, BS, GE**) e si chiedono se e in che misura la legge federale sulla procedura amministrativa e la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) debbano valere, sulla base dell'articolo 5, anche per le autorità cantonali. Inoltre, non è chiaro se le istanze concernenti la protezione dei dati che emergono nell'ambito della cooperazione transfrontaliera siano di competenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza o degli organismi di supervisione cantonali (**AG**). **BS** osserva inoltre che l'articolo 5 va perfezionato, poiché l'applicabilità della LPD alle operazioni di trattamento delle informazioni eseguite dalle autorità cantonali, nella misura in cui il diritto federale le autorizza a cooperare direttamente con autorità straniere - stabilita dall'articolo 5 LCTS in combinazione con l'articolo 3, lettera b LCTS - violerebbe le norme contenute nella Costituzione riguardo alle competenze di disciplinamento nell'ambito della protezione dei dati. Le autorità cantonali non diventano organi federali in virtù della LPD neppure quando, avvalendosi del diritto federale, rendono noti dati personali all'estero. Anzi, a tali operazioni si applicano le disposizioni formali in materia di protezione dei dati previste dalla legge cantonale sulla protezione dei dati (e delle informazioni) in vigore nel Cantone interessato. Le disposizioni materiali che prevedono la comunicazione dei dati, o almeno definiscono i compiti per l'adempimento dei quali deve avvenire tale comunicazione, sono invece contenute nelle norme di diritto federale richiamate dall'articolo 3, lettera b LCTS, che autorizzano le autorità cantonali a cooperare con l'estero. Per tener conto di queste prescrizioni, sancite dalla Costituzione e riguardanti la competenza di disciplinamento nel campo della protezione dei dati, **BS** propone di suddividere l'articolo 5 in due capoversi, uno dei quali del seguente tenore⁸:

«Il trattamento di informazioni in virtù della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni.»

Tra i partiti, il **PPD** considera necessario precisare che la legge federale sulla procedura amministrativa e la legge federale sulla protezione dei dati si applicano, con riserva delle disposizioni speciali, a tutti gli atti. Il **PLR** chiede che la disposizione e il relativo titolo siano integrate con indicazioni sulla punibilità: si dovrebbe precisare in un secondo capoverso che qualsiasi violazione delle disposizioni speciali di cui all'articolo 4 è punibile ai sensi delle pertinenti norme di legge, in particolare, gli articoli 271, 273 e 299 CP, l'articolo 47 LBCR e l'articolo 43 LBVM. Infine, secondo il PLR, il segreto professionale dovrebbe essere esteso anche ai giuristi d'impresa, come richiesto dalla Mozione 07 3281. Questi ultimi quindi dovrebbero essere inclusi nell'elenco delle professioni che possono avvalersi del diritto di non deporre in virtù dell'articolo 321 numero 1 CP; gli articoli 171 capoversi 1 e 264 capoverso 1 lettera d CPP, l'articolo 160 capoverso 1 lettera b CPC, l'articolo 51a della legge di procedura civile federale, l'articolo 13 capoverso 1^{bis} PA e l'articolo 46 capoverso 3 DPA andrebbero modificati di conseguenza. In alternativa, il segreto professionale dei giuristi d'impresa dovrebbe essere disciplinato da una legge svizzera sugli avvocati, come richiesto dalla Mozione 12 3372.

⁸ Questa formulazione è ripresa dall'art. 2, cpv. 3 della Legge federale del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (RS 362 2).

La **Conferenza delle autorità inquirenti svizzere** osserva, con riferimento all'AIMP e alla LBVM, che la LPD non è applicabile.

Per la **Camera fiduciaria**, le spiegazioni attestano il massiccio bisogno d'interpretazione che si crea quando in un sistema normativo vengono introdotte nuove disposizioni e dimostrano che la cooperazione internazionale può essere disciplinata in maniera consona solo mediante leggi speciali.

Interpharma e la **Swiss-American Chamber of Commerce** sollevano - facendo riferimento tra l'altro all'articolo 10 della nuova legge sui consulenti in brevetti - il tema del segreto professionale degli avvocati per i giuristi d'impresa e formulano un'identica proposta di integrazione dell'articolo 5:

«¹...(*invariato*)

² *Si applicano le disposizioni del Codice penale, segnatamente gli articoli 271, 273 e 321 CP, nonché le pene previste dalla legge sulle banche e della legge sulle borse, segnatamente l'articolo 47 LBCR e l'articolo 43 LBVM, nella misura in cui la presente legge o le disposizioni speciali di cui all'articolo 4 non prevedano altrimenti.»*

Di conseguenza, andrebbero modificati, come richiesto anche dal **PLR**, l'articolo 321 numero 1 CP, gli articoli 171 capoverso 1 e 264 capoverso 1 lettera d CPP, l'articolo 160 capoverso 1 lettera b CPC, l'articolo 51a della legge di procedura civile federale, l'articolo 13 capoverso 1^{bis} PA e l'articolo 46 capoverso 3 DPA⁹. Si farebbe così un ulteriore e coerente passo avanti nella tutela del segreto professionale degli avvocati, tale da allineare questa normativa all'*In-house Counsel-Client Privilege* statunitense.

La **Swiss-American Chamber of Commerce** sottolinea quanto sia importante non percepire la legge come un *blocking statute*, una figura che non viene minimamente considerata nella prassi giudiziaria statunitense. Questo problema va chiarito ricorrendo a una perizia.

Articolo 6 Consulenza e coordinamento

Quattro Cantoni hanno formulato osservazioni riguardo a questa disposizione: **AG** lamenta che non è chiaro se la consulenza si estenda anche alle autorità cantonali mentre **GE** e **SZ** presumono che anche le autorità cantonali che curano contatti con autorità straniere possano fruire della consulenza dell'Ufficio federale di giustizia. A tal proposito, **ZH** propone di inserire nel testo della legge il seguente chiarimento:

«L'Ufficio federale di giustizia fornisce consulenza in materia di cooperazione internazionale alle altre unità dell'Amministrazione federale e assicura il coordinamento. Esso fornisce inoltre consulenza in materia di cooperazione internazionale alle autorità cantonali, nella misura in cui queste sono competenti per l'attuazione di leggi federali.»

La richiesta di riconoscere anche ai Cantoni la possibilità di avvalersi della consulenza dell'Ufficio federale di giustizia è espressamente appoggiata dalla **Federazione dell'industria orologiera svizzera FH**.

⁹ Per queste disposizioni verranno avanzate concrete proposte testuali.

Articolo 7 **Principi**

BS rimprovera agli articoli 7-9 LCTS una insufficiente densità normativa: qualora un'autorità non disponga, nella propria «legge speciale», di alcuna disposizione in merito allo scambio di dati personali con l'estero, l'articolo 7 si limita a statuire che tale scambio può avvenire e l'articolo 9 definisce le modalità con cui tale scambio deve avvenire. Una tale «regolamentazione di base» sussidiaria non può però compensare la mancanza di norme di legge speciali¹⁰. Anche l'articolo 8 non fornisce alcun aiuto in merito, poiché il diritto formale della protezione dei dati prevede già che lo scambio d'informazioni possa avvenire solo per adempiere a dei compiti, dovendo peraltro tali compiti essere stabiliti in leggi specifiche. Inoltre, verificare che le leggi straniere sulla protezione dei dati rispondano agli standard svizzeri può costituire, a seconda dello Stato destinatario, un grosso impegno e per le autorità svizzere rischia di essere quasi impossibile controllare se le informazioni fornite non vengano trasmesse a terzi o lo vengano solo dietro autorizzazione delle autorità svizzere. Per **BS** è quindi imprescindibile integrare a posteriori le rispettive leggi speciali con disposizioni sullo scambio di informazioni con le autorità straniere e stabilire in seno alle stesse «schemi procedurali, presupposti ecc. per quanto possibile concreti».

In merito all'articolo 7 si sono espressi altri due Cantoni: **ZH** ritiene di fondamentale importanza il capoverso 2 perché garantisce alle autorità svizzere il necessario margine di manovra nei confronti delle autorità straniere e dei privati. Dal canto suo, **SO** vede con favore il fatto che venga sancito per legge il principio in base al quale le autorità svizzere cooperano con quelle straniere salvo che ciò non venga escluso da una legge o da un trattato internazionale. Combinando tale principio con la riserva di eventuali leggi speciali, si garantisce anche che in ambiti «sensibili» si possano continuare a emanare disposizioni speciali che prevedono presupposti più rigorosi per il ricorso alla cooperazione internazionale.

Tra i partiti, **PPD** e **UDC** apprezzano esplicitamente il chiarimento che la legge non prevede alcun diritto alla cooperazione con un'autorità straniera. L'UDC ritiene altresì utile che le autorità svizzere possano collaborare spontaneamente, caso per caso, con quelle straniere; ritiene invece privo di efficacia l'obbligo imposto all'autorità straniera di rispettare il segreto d'ufficio, poiché le autorità svizzere non sono comunque in grado di evitare la trasmissione non autorizzata delle informazioni a terzi. Il **PS** è a favore della concezione fondamentale in base alla quale le autorità devono sempre cooperare a livello internazionale, eccettuati i casi in cui esista un'esplicita normativa contraria stabilita da una legge o da un trattato internazionale.

Per l'**ASB**, l'articolo 7 rappresenta un vero e proprio cambiamento di paradigma: il principio finora vigente, in base al quale la cooperazione internazionale deve sempre essere disciplinata da una legge o da un trattato internazionale viene rimpiazzato da una sostanziale ammissibilità della cooperazione, oltretutto senza verifica della reciprocità. In tal modo, però, in assenza di una normativa di legge o di un trattato internazionale, si dovrebbe chiarire se

¹⁰ A titolo di chiarimento, BS fa riferimento alla situazione delle autorità cantonali preposte alla migrazione: l'art. 98 cpv. 1 della Legge sugli stranieri affida all'Ufficio federale della migrazione (UFM) tutti i compiti che non vengono riservati espressamente ad altre autorità federali o cantonali. Di conseguenza, in mancanza di un'espressa attribuzione di competenza ai Cantoni, tutte le richieste di autorità straniere che riguardano fattispecie attinenti al diritto della migrazione devono essere inoltrate all'UFM, cosa non praticabile nel caso di semplici informazioni su indirizzi e autorizzazioni. Manca completamente una normativa federale sulla cooperazione transfrontaliera in materia di controllo degli abitanti .

esista effettivamente una lacuna da colmare con la legge in esame o se il legislatore abbia intenzionalmente voluto escludere la possibilità di cooperazione ricorrendo al «silenzio qualificato».

Per l'**ASM**, le disposizioni generali dell'articolo 7 segg. non danno adito ad alcuna particolare osservazione, poiché esse rispondono ai consueti principi, i quali, esplicitamente o implicitamente, valgono anche negli attuali atti legislativi speciali. Comunque, la LCTS crea certezza del diritto e costituisce un utile ausilio interpretativo per le leggi speciali.

Il parere della **Camera fiduciaria** è che l'articolo 7 capoverso 2 sia inadatto a bloccare i tentativi di pressione delle autorità straniere su quelle svizzere.

Riguardo al tema dell'assistenza amministrativa spontanea, l'**Università di Basilea** si augura che i suoi presupposti specifici e i suoi limiti vengano normati in modo preciso, ad esempio analogamente all'articolo 67a AIMP.

ScienceIndustries, dal canto suo, vorrebbe che le autorità svizzere perseguissero una cooperazione spontanea con le autorità straniere solo in casi ben motivati. Osserva inoltre che il capoverso 3 è troppo poco differenziato. Propone quindi di apportare le seguenti modifiche ai capoversi 1 e 3:

«¹ Le autorità svizzere cooperano con le autorità straniere salvo che una legge o un trattato internazionale lo escluda; la cooperazione si instaura dietro richiesta motivata delle autorità svizzere o di un'autorità straniera

³ Contro la domanda di cooperazione internazionale presentata da un'autorità svizzera è ammesso il ricorso ai sensi della LTF (RS 173 110).»

Anche la **Federazione dell'industria orologiera svizzera FH** parte dal presupposto che l'autorità svizzera deve poter motivare il suo intento di fornire spontaneamente assistenza amministrativa. Si oppone invece all'esclusione della possibilità di ricorso, perché un'azienda coinvolta deve poter impedire con la dovuta tempestività che vengano rese accessibili informazioni riservate che la riguardano.

L'**Università di Berna** ricorda che nel diritto civile è ammesso, a determinate condizioni, il ricorso giudiziario sia contro il rifiuto di dar seguito a una richiesta proveniente dall'estero, sia contro la concessione dell'assistenza giudiziaria¹¹. L'articolo 7 è quindi troppo restrittivo per le fattispecie di diritto civile e - a seconda dell'interpretazione data all'articolo 4 capoverso 2 - suscettibile di creare problemi.

Articolo 8 **Condizioni per la cooperazione**

Quattro Cantoni (ZH, BS, TI e VD) hanno espresso il proprio parere in merito a questa disposizione. **ZH** ha esaminato in dettaglio l'intero testo e presentato proposte di modifica per tutti e tre i capoversi. Chiede di integrare innanzitutto il capoverso 1, inserendo una condizione supplementare secondo cui la trasmissione alle autorità straniere di informazioni non accessibili al pubblico è subordinata all'autorizzazione da parte degli interessati. Questa modifica è giustificata dal fatto che un'autorità svizzera può trasmettere alle autorità straniere anche informazioni sensibili su determinate imprese o privati - ad esempio segreti d'affari o

¹¹ Si rimanda in proposito a DTF 132 III 291 consid. 1.3.

informazioni su comportamenti scorretti - senza che l'autorità estera sia vincolata a prescrizioni previste da normative internazionali in materia di trattamento delle informazioni. Una volta che queste informazioni sono in possesso dell'autorità straniera, possono finire rapidamente nelle mani di parti civili, autorità giudiziarie penali o di diritto penale amministrativo straniere, tanto più che diversi Stati concedono a terzi il diritto di consultazione molto più facilmente di quanto accade in Svizzera. La condizione secondo cui l'autorità straniera può inoltrare o pubblicare le informazioni trasmesse solo previa autorizzazione dell'autorità svizzera non offre sufficienti garanzie in proposito. Da un lato sussiste il pericolo che le autorità amministrative rilascino un'autorizzazione di questo tipo non essendo comunque pienamente consapevoli delle conseguenze che ciò comporta per gli interessati; dall'altro le autorità svizzere non possono in sostanza controllare se un'autorità straniera si attiene poi effettivamente al divieto di trasmissione delle informazioni. Nel caso in cui un'autorità straniera inoltri informazioni a terzi pur non essendo in possesso della necessaria autorizzazione da parte dell'autorità svizzera, la Svizzera non potrebbe comunque, in ultima analisi, intervenire efficacemente contro tale comportamento. Certo, la Svizzera potrebbe - come misura di ritorsione - astenersi dal proseguire nel futuro lo scambio di informazioni con lo Stato responsabile; nel concreto però l'interessato avrebbe già subito il danno. Alla luce di ciò, e ispirandosi alla prassi seguita dalle autorità svizzere garanti della concorrenza nelle procedure di controllo delle fusioni, occorre integrare il capoverso 1 come segue:

«d. se le informazioni sono riferite a persone determinate o determinabili e non sono accessibili al pubblico, gli interessati devono aver precedentemente rilasciato all'autorità svizzera il proprio consenso alla trasmissione dei dati.»

La reciprocità di cui al capoverso 2 dovrebbe essere considerata un presupposto imprescindibile; questo parere è condiviso anche da **VD**. **ZH** propone pertanto la seguente formulazione:

²
«Le autorità svizzere si astengono dalla cooperazione se la reciprocità non è garantita.»

ZH ritiene che i motivi di esclusione di cui al capoverso 3 siano formulati in maniera troppo restrittiva. La cooperazione dovrebbe essere generalmente esclusa se lo Stato estero non garantisce il rispetto delle garanzie procedurali, come ad esempio il divieto della doppia sanzione (*ne bis in idem*) o quando vi è una minaccia di persecuzione politica. Dello stesso parere è anche **VD**. La cooperazione dovrebbe essere pertanto esclusa già se la tutela giuridica nello Stato estero è «insufficiente» e non solo quando è «manifestamente insufficiente». Il capoverso 3 andrebbe quindi riformulato come segue:

«b. la tutela giuridica offerta dallo Stato richiedente è insufficiente;»

BS fa presente che l'articolo 8 capoverso 1 lettere b e c, prevede solo una tutela limitata contro l'eventuale abuso dei dati trasmessi all'estero o contro un utilizzo dei dati che vada oltre l'ambito pattuito. Soprattutto nella trasmissione di dati personali particolarmente degni di protezione, il rischio conseguente a un utilizzo scorretto degli stessi è particolarmente elevato. È pertanto giusta e va accolta con favore la proposta di indicare nel capoverso 3 i motivi di esclusione da addurre per rifiutarsi di cooperare. In effetti la sola esistenza di dubbi in ordine alla tutela giuridica dovrebbe già costituire motivo sufficiente per un chiarimento approfondito, altrimenti vi è il rischio che oltre alla violazione del diritto di autodeterminazione informativa - quale parte del diritto della personalità - vengano anche compromessi i diritti procedurali garantiti dalla Costituzione. Nelle spiegazioni andrebbe cancellata l'infelice

relativizzazione del concetto della «tutela giuridica insufficiente». Per quanto riguarda la prassi, BS raccomanda elenchi dettagliati, o strumenti analoghi, in cui sia indicato il livello di tutela giuridica offerto dagli Stati destinatari da cui si prevede perverranno regolari richieste di dati. Questi elenchi faciliterebbero la valutazione dei singoli casi, aumenterebbero la certezza del diritto e unificerebbero la prassi amministrativa.

Inoltre **BS** non riconosce al capoverso 3 un contenuto normativo autonomo e propone di rinunciare al concetto di sovranità. Questa rinuncia comporterebbe altresì che il termine sovranità verrebbe utilizzato nel testo di legge solo nell'accezione propria del diritto internazionale e non in quella afferente alla politica interna.

Per **TI** la possibilità, citata nel rapporto esplicativo, secondo cui la Svizzera può esigere garanzie in ordine al divieto di trasmissione delle informazioni deve essere prevista espressamente nella legge.

Tra i partiti, il **PPD** accoglie esplicitamente con favore la proposta di sancire nella legge i principi fondamentali della cooperazione internazionale. Ritiene che alla Svizzera debba essere sostanzialmente garantito un principio di reciprocità in presenza di domande analoghe. Questo punto di vista è condiviso dal **PLR** che sottolinea quanto sia importante che la cooperazione venga rifiutata se tale principio non è assicurato; sono da vietare tassativamente le ricerche illegittime di prove. Il **PS** auspica, a sua volta, che sia garantito che i criteri dettati dal principio di liceità vengano soddisfatti, nella pratica amministrativa, anche dalle autorità straniere considerate. Richiede pertanto che nell'articolo 8 capoverso 1 lettera a sia introdotta la seguente precisazione:

«L'autorità straniera usa le informazioni per l'adempimento dei propri compiti come previsto dalla legge.»

Parimenti, in considerazione dell'assoluta necessità della tutela giuridica, nel capoverso 3 lettera b occorre riportare la seguente precisazione:

«la tutela giuridica nello Stato richiedente è insufficiente.»

L'**Unione svizzera degli imprenditori** sottolinea l'importanza centrale del principio di reciprocità nei rapporti internazionali e auspica che le operazioni di *fishing* e il furto di dati non siano più tollerati.

Anche l'**ASB** sostiene che la cooperazione debba essere rifiutata in assenza di reciprocità. Lo stesso dovrebbe valere nel caso in cui, ad esempio, l'autorità straniera violi il segreto d'ufficio, inoltrando informazioni ai media a scapito dell'autorità svizzera.

L'**Unione sindacale svizzera** appoggia le due richieste del PS e formula proposte identiche per il testo delle due disposizioni citate. Quale motivo per rifiutare la cooperazione andrebbe inoltre aggiunta al capoverso 3 la tutela degli interessi fondati di un gran numero di persone residenti in Svizzera.

La **Conferenza delle autorità inquirenti svizzere** ritiene sia più convincente, dal punto di vista dello Stato di diritto, astenersi dalla cooperazione qualora non sia accordata la reciprocità. Il capoverso 3 viene al contrario criticato per essere fin troppo «elastico» per quanto attiene alla tutela giuridica e rispetto all'articolo 2 AIMP; le garanzie procedurali, come quella del *ne bis in idem*, dovrebbero essere assicurate tanto quanto la protezione contro la persecuzione politica, come previsto all'articolo 2 lettera b AIMP.

La **Camera fiduciaria** critica che il testo della norma è formulato in maniera troppo ampia e non soddisfa i requisiti del principio di determinatezza. Sarebbe opportuno introdurre delle concretizzazioni, in particolare per quanto riguarda il requisito della reciprocità (cpv. 2). Nella prassi delle autorità il principio di reciprocità si è svuotato di significato, poiché ci si basa unicamente sull'apparato di norme straniere e non sull'esperienza empirica maturata con i singoli Paesi. Spesso l'esistenza di tale principio è sottintesa. Il capoverso 3 riprende in sostanza delle ovvietà e comporterebbe grossi rischi nei confronti degli Stati la cui tutela giuridica fosse giudicata «manifestamente insufficiente».

L'**Università di Basilea** auspica che il titolo dell'articolo sia modificato in «Condizioni». Inoltre il vincolo di cui al capoverso 1 lettera a dovrebbe essere formulato con maggiore precisione, come di seguito indicato:

«L'autorità straniera autorizza espressamente o garantisce implicitamente di ricorrere all'assistenza solo per l'adempimento di determinati scopi, definiti con la massima precisione possibile.»

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 80p AIMP si dovrebbe prevedere la possibilità ed eventualmente l'obbligo dell'autorità svizzera di richiedere all'autorità straniera delle garanzie qualora il rispetto dei limiti previsti sia incerto.

Secondo **ScienceIndustries** gli interessi economici e degni di protezione dovrebbero essere espressamente integrati nel testo della disposizione quali motivazioni per il rifiuto della cooperazione. Di conseguenza il capoverso 3 lettera a andrebbe modificato come segue:

«la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico, le elementari garanzie procedurali, gli interessi economici e quelli degni di protezione o altri interessi fondamentali della Svizzera rischiano di essere intaccati;»

La **Federazione dell'industria orologiera svizzera FH** ritiene che il testo dell'articolo 8 manchi di coerenza perché gli aspetti citati al capoverso 1, che sono riferiti esclusivamente alla trasmissione dei dati, dovrebbero costituire anche dei validi motivi per il rifiuto della cooperazione in virtù del capoverso 3. L'autorizzazione all'eventuale trasmissione dei dati (cpv. 1, lettera c) deve necessariamente essere rilasciata in anticipo. Per quanto riguarda il capoverso 3 lettera c andrebbero citati espressamente gli interessi economici e potrebbe inoltre essere opportuno, ai fini del rifiuto della cooperazione, considerare anche il comportamento precedentemente mostrato dall'autorità straniera nel caso in cui tale autorità non abbia rispettato le leggi.

Articolo 9 Forme di cooperazione

Riguardo alla lettera a, **TI** chiede che per lo scambio di dati personali particolarmente degni di protezione siano rispettate le condizioni dell'articolo 6 LPD.

Secondo il **Tribunale amministrativo federale**, nel rapporto esplicativo si dovrebbe richiamare non solo l'articolo 6 LPD, ma anche l'articolo 97 LAsi.

L'**ASB** sottolinea che i fatti non possono essere chiariti con misure coercitive. Questo si ripercuoterebbe anche sull'articolo 12 capoverso 2: anche qualora, dietro istanza dell'autorità richiedente, sia possibile applicare o prendere in considerazione forme procedurali di Stati

esteri, deve essere comunque chiaro a tutti gli interessati che persino in un caso del genere non è ammessa l'applicazione di misure coercitive, pur se previste dal diritto estero.

La **Conferenza delle autorità inquirenti svizzere** accoglie con favore la formulazione speciale relativa alla notificazione di documenti. Il concetto di «accertamento dei fatti» sarebbe invece formulato in senso troppo ampio, il che nell'ambito dell'assistenza in materia amministrativa, in cui non esiste una regolamentazione specifica e spesso non sono nemmeno disponibili esperti con esperienza nello svolgimento di indagini, potrebbe determinare un grave squilibrio nelle attività esecutive. L'osservazione inserita nel rapporto esplicativo, secondo cui non sono contemplate l'adozione formale di prove o altre misure per la raccolta di prove utilizzabili in giudizio, va sancita in modo più preciso nella legge stessa.

ScienceIndustries respinge l'attuazione del diritto in Svizzera da parte di autorità straniere, salvo che non sia espressamente ammessa per legge o in forza di un trattato internazionale. Considera inoltre estremamente critico lo scambio esaustivo di informazioni di cui alla lettera a. Data la mancanza di una definizione del concetto di «informazioni» occorre presumere che queste possano consistere in dati, documenti, rapporti, comunicazioni scritte e registrazioni in formato elettronico e cartaceo. Considerato poi che anche la definizione di «dati personali» non è chiara, ScienceIndustries teme che lo scambio di dati personali particolarmente degni di protezione potrebbe compromettere la programmazione delle attività di viaggio delle imprese ad essa facenti capo. ScienceIndustries parte pertanto dal presupposto che lo scambio di dati personali particolarmente degni di protezione debba essere trattato in maniera molto restrittiva. Respinge inoltre categoricamente le ispezioni da parte delle autorità straniere, sempre che non siano svolte nell'interesse delle imprese ispezionate, come accade quando queste richiedono autorizzazioni o approvazioni all'estero. Alle ispezioni da parte delle autorità straniere sarebbero quindi da preferire gli accordi sul reciproco riconoscimento di standard equivalenti. Alla luce di queste considerazioni, ScienceIndustries propone di apportare le seguenti modifiche alle lettere a e g:

«a. ricezione e trasmissione di informazioni, compresi i dati personali, qualora siano in relazione con violazioni del diritto svizzero;

g. ispezioni da parte delle competenti autorità svizzere su richiesta di autorità straniere;»

La **Federazione dell'industria orologiera svizzera FH** richiama l'attenzione sulle esperienze maturate nell'ambito degli accordi di libero scambio. Le ispezioni di locali aziendali effettuate in Svizzera sulla base di questi accordi si sono dimostrate particolarmente delicate. Le ispezioni dovrebbero pertanto essere ammesse come forma di cooperazione solo se formalmente previste dalle disposizioni speciali; un'ordinanza del Consiglio federale o una decisione conformemente all'articolo 16 non sarebbero quindi in tal senso sufficienti.

L'**Università di Friburgo** critica a fondo e aspramente il testo della lettera a, che consente la trasmissione di dati personali particolarmente degni di protezione. Questa possibilità è estremamente problematica se si pensa che rinuncia di fatto al principio di reciprocità e limita notevolmente i motivi vincolanti di rifiuto di cui all'articolo 8 capoverso 3. Insieme agli estesi obblighi di collaborazione degli interessati (art. 14) e ad una tutela giuridica molto debole, questo comporterebbe non solo un grave indebolimento dei privati interessati, ma anche una perdita di forza della Svizzera nei confronti di altri Stati, poiché «in tal modo si spalancherebbero le porte ad aspettative di cooperazione eccessive, che in definitiva

renderebbero lo Stato (e i privati obbligati dallo Stato) ricattabile e preda della *longa manus* di interessi esteri».

Articolo 10 **Notificazione di documenti ufficiali**

Diversi Cantoni hanno commentato a fondo questa disposizione, formulando, in parte, proposte di modifica sostanziali. **ZH** e **SO** vedono con favore il fatto che con l'articolo 10 venga colmata una lacuna in materia amministrativa. **ZH** ritiene invece che la definizione di «documenti ufficiali» necessiti di essere concretizzata e precisata in un'apposita ordinanza (esecutiva). Secondo **ZH** il testo del capoverso 1 e le relative spiegazioni farebbero inoltre sorgere perplessità in merito all'ammissibilità o meno della notificazione diretta a persone in Svizzera di decisioni in materia fiscale, soprattutto decisioni sulla tassazione adottate da autorità fiscali estere. Al fine di chiarire la questione, ZH propone la seguente integrazione:

«¹ [...] le decisioni in materia fiscale vengono notificate sempre per via diplomatica.»

Al capoverso 2, in merito alla questione della lingua ufficiale a cui si fa riferimento, **ZH** propone la seguente precisazione:

«² I destinatari in Svizzera possono rifiutarsi di accettare la notificazione di documenti ufficiali che non sono redatti in una delle lingue ufficiali del Cantone in cui hanno la residenza o la sede aziendale [...]»

SO auspica un utilizzo più restrittivo della possibilità di notificare per via esclusivamente postale documenti ufficiali esteri a destinatari in Svizzera; a tutela della popolazione indigena si dovrebbe ricorrere alla via diplomatica ogniqualvolta sia in gioco la posizione giuridica dei destinatari. Non è inoltre opportuno fare ampie concessioni agli Stati esteri in mancanza di reciprocità.

BS afferma di nutrire forti dubbi. Da un lato i destinatari dei contenuti dei singoli capoversi sono differenti. Rivolgersi nel testo della legge all'autorità straniera - cosa che si riscontra nel capoverso 1 - contrasta con la dogmatica del diritto internazionale. Pertanto la notificazione diretta dovrebbe essere ammessa, anche in futuro, solo se si fonda su principi di diritto internazionale sanciti in un accordo bilaterale o multilaterale. BS constata inoltre una contraddizione tra il testo della legge e le spiegazioni: nel rapporto è riportato che la definizione di «documenti ufficiali» può comprendere sentenze e decisioni e che dalla notificazione diretta sarebbero esclusi quei documenti che comportano ingerenze sensibili o importanti nella posizione giuridica del destinatario. Secondo il testo di legge sono esclusi dalla notificazione diretta tutti i «documenti che intaccano la situazione giuridica del destinatario, impongono obblighi o comminano misure coercitive». Questi presupposti sono invece di norma soddisfatti nelle decisioni e nelle sentenze, poiché in tale ambito si presume, sulla base della prassi vigente, che «l'ingerenza nella posizione giuridica» sussista già quando, in seguito a una notificazione, inizia a decorrere il termine per poter impugnare la decisione. BS auspica pertanto che si adegui il rapporto o si precisi ulteriormente il testo dell'articolo 10 inserendo precisando che si tratta di «ingerenze sensibili o importanti». Nel merito BS si esprime tuttavia a favore del mantenimento dell'attuale prassi, in base alla quale la mancanza di un accordo internazionale esplicito lascia supporre che sussista il divieto di notificazione diretta. Infine per BS non è chiaro quale dovrebbe essere il significato proprio del capoverso 5. La delega di cui alla lettera a appare superflua visto che il principio della notificazione diretta è già sancito nel capoverso 1.

TG domanda se, in relazione alla notificazione di documenti ufficiali nei settori in cui sono competenti le autorità cantonali in virtù dell'articolo 3 lettera b, l'Ufficio federale della giustizia rimanga l'istanza centrale o se questa funzione non dovrebbe piuttosto essere assunta da un organo cantonale.

TI richiede che la legge disciplini espressamente la questione, trattata nel rapporto, di come procedere nel caso di una tentata notificazione di documenti ufficiali che non sono redatti in una delle lingue ufficiali della Confederazione.

Per **GE** questa disposizione presuppone che la Confederazione informi regolarmente i Cantoni.

Due dei tribunali federali hanno esaminato in dettaglio questa disposizione: il **Tribunale federale** ritiene che sia opportuno valutare se gli atti giudiziari che richiedono unicamente di designare un domicilio di notifica debbano essere esclusi dal divieto della notificazione diretta, cosa che, sulla base del capoverso 5, sarebbe possibile anche mediante ordinanza. Se la Svizzera non classificasse più le notificazioni di tribunali esteri come violazioni della propria sovranità, si potrebbe allora di rimando affermare, a buona ragione, che i tribunali svizzeri potrebbero notificare direttamente la richiesta di designazione del domicilio per via postale alle parti coinvolte in un processo anche in Stati che non hanno ratificato la Convenzione europea, fintantoché lo Stato estero non si oppone.

Il **Tribunale amministrativo federale** ricorda che anche le autorità svizzere hanno l'esigenza di semplificare le attività di notificazione; sarebbe pertanto a favore di una semplificazione della notificazione all'estero. Quest'ultima non dovrebbe più aver luogo, come accade oggi, essenzialmente per via diplomatica. Il Tribunale amministrativo federale approverebbe espressamente che il Consiglio federale, in virtù del capoverso 5 e ad integrazione della Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, stipulasse trattati in tal senso. Analogamente al Cantone BS, il Tribunale amministrativo federale sottolinea l'esistenza di una contraddizione tra testo e spiegazioni al capoverso 1: per imprimere una svolta reale, nel testo di legge si dovrebbe prevedere espressamente che la notificazione per via diplomatica deve aver luogo solo nei casi in cui vi è il rischio di «ingerenze sensibili o importanti» nella posizione giuridica del destinatario. Questo tipo di formulazione dovrebbe consentire di notificare validamente per posta l'invito a designare un domicilio di notifica, poiché ciò non costituisce un'ingerenza importante. Per evitare equivoci si dovrebbe aggiungere al capoverso 2 una riserva generale a favore di accordi internazionali di diverso tenore, si potrebbe ad esempio pensare a trattati sul coordinamento dei sistemi per la sicurezza sociale conformemente all'ALC.

Tra i partiti, il **PLR** chiede la riformulazione dei capoversi 1 e 5, in quanto la notificazione diretta dall'estero dovrebbe essere ammessa solo se destinata ai cittadini dello Stato che ha inviato la notificazione stessa. L'**UDC** è del parere che la limitazione prevista al capoverso 2 renderebbe quasi impossibile la notificazione di documenti ufficiali.

L'**Unione svizzera delle arti e mestieri** condivide il parere del PLR secondo cui la notificazione diretta di documenti ufficiali deve essere ammessa solo se lo Stato estero si rivolge ai propri cittadini.

L'**ASB** ritiene che vi sia contraddizione nel fatto che il Consiglio federale, sulla base di quanto disposto al capoverso 5, possa prevedere la notificazione diretta anche nei casi in cui

questa sarebbe esclusa in virtù del capoverso 1. I motivi di esclusione della notificazione diretta dovrebbero essere formulati in una maniera quanto più chiara e precisa possibile ed essere comunque illustrati nel messaggio accompagnandoli con esempi.

La **Conferenza delle autorità inquirenti svizzere** è favorevole all'articolo 10 perché viene a colmare la lacuna esistente tra le notificazioni in materia di diritto penale e civile da un lato e in materia amministrativa dall'altro. La definizione di «documenti ufficiali» andrebbe comunque precisata in un'ordinanza (di esecuzione). Sarebbe inoltre opportuno considerare se si possa parlare di vicinanza al cittadino quando uno svizzero tedesco riceve una decisione in lingua italiana e deve farsela tradurre a proprie spese.

Il **Centre patronal** chiede che i capoversi 1 e 5 siano riformulati, in modo che la notificazione diretta dall'estero sia ammessa solo se indirizzata ai cittadini dello Stato emittente. Per tutti gli altri casi e al fine di tutelare i cittadini svizzeri, si dovrebbe comunque conservare il filtro protettivo della notificazione per via diplomatica.

L'**Università di Berna** osserva che i compiti dell'Ufficio federale di giustizia indicati al capoverso 4 non rispecchiano la prassi in uso in materia civile. È vero che tale prassi non è dettata dal diritto nazionale o dalla Convenzione dell'Aia, ma ci si può chiedere nuovamente se la prassi in applicazione dell'articolo 2 capoverso 1 sarà modificata dalla disposizione dell'articolo 10 capoverso 4. Una modifica di questo tipo non avrebbe comunque ragioni d'essere. In linea generale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia civile, la trattazione delle domande rientra tra i compiti giurisdizionali ed è quindi di competenza dei tribunali. Il trasferimento di questo compito alle autorità amministrative costituirebbe una violazione del principio della separazione dei poteri.

L'**Università di Friburgo** apprezza che si chiarisca la questione dell'ammissibilità della notificazione di documenti ufficiali. La formulazione proposta dal capoverso 1 secondo periodo non contribuirebbe tuttavia alla chiarezza giuridica perché - come indicato nel rapporto esplicativo - continuerebbe ad essere inevitabile un esame caso per caso.

Articolo 11 *Ispezioni*

Nessuna osservazione in merito o si vedano le osservazioni relative all'articolo 9 (**ScienceIndustries**).

Articolo 12 *Compiti dell'autorità richiesta*

Tra i Cantoni, **ZH** e **SO** sottolineano l'importanza centrale del capoverso 1, il quale, soprattutto nel settore dell'assistenza amministrativa in materia di polizia, impedirebbe l'uso eccessivo di misure coercitive. Secondo **TI** l'articolo 12 capoverso 3 e l'articolo 13 capoverso 1 dovrebbero essere raggruppati in un'unica disposizione.

La **Conferenza delle autorità inquirenti svizzere** ritiene che l'articolo 12 abbia un'importanza sostanziale affinché la LCTS, proprio nel settore dell'assistenza amministrativa in materia di polizia, non venga presa a base delle misure coercitive.

Per l'**Università di Basilea** la disposizione non chiarisce se le informazioni da comunicare all'interessato debbano essere contemporaneamente vincolate a un termine per la presentazione del parere o per la dichiarazione di autorizzazione alla trasmissione delle

stesse; sarebbe inoltre opportuno verificare la possibilità di regolamentare più approfonditamente la procedura esecutiva.

ScienceIndustries esige che sia garantita la tutela delle informazioni commerciali riservate e richiede pertanto la cancellazione del capoverso 2 e la nuova formulazione del capoverso 3 come di seguito indicato:

«³L'autorità svizzera emana una decisione se l'interessato rifiuta la trasmissione di informazioni all'autorità estera e se la domanda non riguarda la trasmissione di dati commerciali riservati.»

La **Federazione dell'industria orologiera svizzera FH** ritiene che la disposizione del capoverso 2 sia problematica sotto l'aspetto della certezza del diritto. Una regolamentazione di questo tipo potrebbe essere indicata per il settore bancario ma non è giustificata per l'industria orologiera. Il diritto estero e le sue disposizioni procedurali possono avere una qualche importanza solo in un ambito giuridico specifico.

Articolo 13 *Informazione degli interessati*

Tra i Cantoni solo **ZH** ha espresso il proprio parere in merito a questa disposizione: in linea generale ZH non solleva alcuna obiezione contro la soluzione proposta dal capoverso 2. Per garantire che le informazioni trasmesse non vengano utilizzate dall'autorità straniera a fini di prova qualora successivamente in una decisione passata in giudicato venga stabilito che la trasmissione delle informazioni era illegittima, il capoverso 2 deve essere formulato come segue:

«² [...] In tal caso gli interessati devono essere informati posteriormente e deve essere garantito che le informazioni previamente trasmesse non saranno utilizzate dall'autorità richiedente a fini di prova qualora successivamente, in una decisione passata in giudicato, venga stabilito che la trasmissione delle informazioni era illegittima.»

ZH nutre delle riserve sulla soluzione proposta nel capoverso 3 lettera b, dato che il testo di questa disposizione potrebbe anche riferirsi ad informazioni rese note a terzi nel contesto della consultazione di atti o in virtù della legge sulla trasparenza. In questi casi viene comunque sempre effettuata una valutazione - spesso delicata - degli interessi in gioco. Se queste informazioni sono però trasmesse ad autorità straniere all'insaputa degli interessati, la tutela giuridica viene di fatto compromessa. La normativa del capoverso 3 dovrebbe pertanto essere riferita solo alle informazioni accessibili al pubblico. In questo concetto si potrebbero far rientrare anche le informazioni (pubbliche) sui dati dei registri menzionate nel rapporto esplicativo a titolo di esempio. Il capoverso 3 reciterebbe pertanto come segue:

«³Può trasmettere le informazioni richieste senza informarne gli interessati, se tali informazioni sono accessibili al pubblico.»

Il **Tribunale amministrativo federale** chiede se il principio enunciato nel capoverso 1, secondo cui l'interessato deve essere informato solo in merito a domande cui l'autorità svizzera intende dare seguito, sia giustificato e rimanda in proposito alla sentenza del Tribunale federale 2A.2012/2006 del 9 ottobre 2006.

L'**Unione sindacale svizzera** respinge fermamente il testo attuale dell'articolo 13 poiché non lo ritiene idoneo a garantire la protezione dei dati nel settore particolarmente sensibile della

cooperazione tra autorità nello scambio transfrontaliero di informazioni. L'USS rammenta inoltre che lo scambio di informazioni di carattere penale e processuale (penale) nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale o del diritto processuale e della competenza territoriale in ambito internazionale è già abbondantemente codificato. Per le restanti fattispecie ora contemplate dalla LCTS bisogna pertanto prevedere l'obbligo di previa informazione dell'autorità svizzera per le fattispecie di cui all'articolo 13. Il capoverso 2 e il capoverso 3 lettera b devono essere definitivamente cancellati, aggiungendo un capoverso 4 che stabilisca che anche gli interessati in virtù dell'articolo 17 capoverso 3 lettera a devono essere messi al corrente dell'imminente scambio di informazioni.

Per l'**ASB**, la comunicazione delle informazioni all'interessato può essere esclusa solo se ciò è previsto da una disposizione di legge speciale che tenga conto delle esigenze del corrispondente settore (come ad esempio la LBVM). Il capoverso 2 andrebbe di conseguenza cancellato o sostituito con un rimando alla disposizione di legge speciale.

Per la **Conferenza delle autorità inquirenti svizzere** l'informazione comunicata a posteriori in base al capoverso 2 non rappresenta alcun problema, a condizione che sia garantito che le informazioni previamente trasmesse non siano utilizzate a fini di prova qualora l'interessato impugni la decisione.

La **Camera fiduciaria** ritiene che l'articolo 13 non sia adeguato come disposizione di carattere generale, poiché la materia può essere disciplinata appropriatamente solo in singole leggi o in trattati internazionali.

L'**Università di Basilea** suggerisce di concretizzare l'obbligo di informazione a posteriori, ad esempio specificando «non appena il motivo d'impedimento è cessato».

ScienceIndustries è del parere che la trasmissione di informazioni a terzi sia un tema estremamente critico quando si tratta di informazioni commerciali riservate; respinge la proposta di informare l'interessato posteriormente della trasmissione di informazioni che violano interessi economici e altri interessi degni di protezione. Una procedura di questo tipo può causare ingenti danni economici. Oltre a cancellare il capoverso 3, il capoverso 2 andrebbe modificato come segue:

«²Può astenersi dall'informare l'interessato prima della trasmissione dell'informazione se ciò compromette lo scopo della cooperazione internazionale o l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. In tal caso gli interessati devono essere informati posteriormente. La trasmissione di informazioni relative a interessi economici e ad altri interessi degni di protezione avviene dopo aver informato l'interessato.»

La **Federazione dell'industria orologiera svizzera FH** ritiene che gli interessati debbano essere informati anche in merito alle domande cui l'autorità richiesta non intende dare seguito. Nel capoverso 1 deve inoltre essere chiarito che in linea di massima si tratta di un obbligo di informazione in capo alle autorità svizzere.

L'**Università di Friburgo** considera inaccettabile che ci si possa astenere dall'informare l'interessato prima della trasmissione dei dati se questo compromette le finalità della cooperazione internazionale o un efficace adempimento dei compiti dell'autorità richiedente. Una disposizione di questo tipo rasenta le disposizioni poco trasparenti e incontrollabili dei servizi segreti.

Articolo 14 **Diritti e obblighi degli interessati**

ZH ritiene che la disposizione dell'articolo 14 sia incompleta: il diritto di rifiutare la cooperazione sussistere infatti anche con riferimento a determinate relazioni protette (p. es. per la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato; cfr. art. 13, cpv. 1^{bis} della legge sulla procedura amministrativa, PA)¹². Il capoverso 2 andrebbe pertanto formulato come segue:

«²Possono rifiutarsi di cooperare se fanno valere:

- a. un obbligo legale di mantenere il segreto o un diritto legale di rifiutare la cooperazione; o
- b. il diritto di non deporre a proprio carico.»

La **Camera fiduciaria** è contraria alla creazione di un obbligo generico di comunicare informazioni alle autorità straniere. Questo tipo di obbligo causerebbe per lo più conflitti tra obblighi nei settori che soggiacciono all'obbligo del segreto non in forza di una legge (penale) ma solo in forza di un contratto.

ScienceIndustries attribuisce la massima priorità alla tutela delle informazioni commerciali riservate che non rientrano né nell'obbligo legale di mantenere il segreto, né nel diritto di non deporre a proprio carico. Il capoverso 2 va pertanto formulato come segue:

«²Possono rifiutarsi di cooperare se fanno valere:

- a. un obbligo legale di mantenere il segreto; o
- b. il diritto di non deporre a proprio carico; o
- c. la tutela di informazioni commerciali riservate.»

L'**Università di Berna** (cfr. anche le osservazioni di cui all'articolo 4) osserva che in materia civile l'autorità giudiziaria esecutiva applica il codice di procedura civile. Questa prassi si basa sulla considerazione delle peculiarità funzionali dell'assistenza giudiziaria in materia civile e non vi si dovrebbe rinunciare. Anche in tale ambito l'articolo 4 capoverso 2 potrebbe però avere conseguenze negative sulla prassi finora adottata.

Articolo 15 **Costi**

In merito a questa disposizione, solo **TI** ha osservato che si dovrebbe prevedere espressamente, con un apposito capoverso, l'obbligo di informare l'autorità richiedente – come già chiarito nel rapporto – della possibilità di una partecipazione ai costi.

Sezione 3: Autorizzazioni a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici.

Quantunque le autorità cantonali non siano direttamente interessate da queste tematiche, **SO** è favorevole al fatto che le condizioni stabilite per le autorizzazioni a procedere, come pure le disposizioni relative alla competenza per rilasciare tali autorizzazioni, siano sancite dalla legge. **SH** dubita che le disposizioni previste da questa sezione consentano di prevenire eventuali minacce alla sovranità svizzera.

¹² Questi principi sono stati recentemente sanciti con la legge federale entrata in vigore il 1° maggio 2013 che adegua le disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati (cfr. RU 2013, 847 e FF 2011, 7255).

Il **PLR** accoglie con favore questa sezione della legge, poiché offre un quadro giuridico chiaro sulle condizioni alle quali è possibile accordare o escludere un'autorizzazione alla cooperazione. In tal modo, il progetto di legge colma una lacuna materiale del diritto svizzero. L'articolo 22 capoverso 1 lettera a numero 3 (ponderazione delle conseguenze sull'economia in generale o su determinati settori economici) è fondamentale per la protezione dell'economia svizzera.

L'**UDC** nutre dubbi sull'utilità e l'efficacia delle disposizioni previste da questa sezione. Si mostra in particolare molto critica nei confronti della soluzione prevista per i giuristi d'impresa, esprimendo il parere che l'articolo 22 capoverso 1 lettera b del progetto, che prevede la considerazione degli interessi privati degli interessati, offra solo una minima protezione ai giuristi d'impresa. Al fine di assicurare la protezione di questi ultimi, ad esempio nell'ambito di procedure giudiziarie condotte negli Stati Uniti, non è necessario prevedere una legge sui giuristi d'impresa né una legge sulla protezione della sovranità; basterebbe integrare le disposizioni procedurali, in particolare quelle concernenti la procedura penale.

L'**USAM** è dell'opinione che queste disposizioni offrano un quadro giuridico chiaro per quanto riguarda gli atti richiedenti un'autorizzazione.

Il **Centre patronal** osserva che queste disposizioni colmano una lacuna materiale del diritto svizzero e permetterebbero in futuro alle autorità federali di accordare o rifiutare l'autorizzazione a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici. In tal modo le autorità potrebbero agire in via preventiva e non solo invocando a posteriori la violazione dell'articolo 271 CP. La sezione 3 del progetto porterebbe a un nuovo rafforzamento dello Stato di diritto (criteri legali chiari per l'autorizzazione e norme procedurali, compresa l'assunzione di decisioni e l'indicazione dei rimedi giuridici) e permetterebbero di assicurare una protezione più efficace delle persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera.

Articolo 16 **Principi**

Secondo **ScienceIndustries**, se l'autorità straniera non è vincolata al segreto d'ufficio o al segreto professionale, l'autorizzazione dovrebbe essere negata. Propone quindi di completare questa disposizione con un nuovo capoverso 5 del seguente tenore:

«⁵ L'autorizzazione è esclusa quando l'autorità straniera non è vincolata al segreto d'ufficio o al segreto professionale.»

L'**Università di Friburgo** approva il fatto che questa disposizione metta in evidenza la necessità di una base legale per la concessione di un'autorizzazione. Fino ad ora, le condizioni cui erano subordinate le autorizzazioni risultavano poco chiare. Inoltre, l'Università nota con soddisfazione come nel suo rapporto esplicativo il Consiglio federale ricordi chiaramente che l'articolo 271 CP non costituisce una base adeguata per giustificare la concessione dell'autorizzazione. Il principio di legalità stabilisce, infatti, che gli atti compiuti per conto di uno Stato straniero, e di conseguenza la relativa autorizzazione, devono basarsi su una disposizione sufficientemente precisa, contenuta in una legge o in un trattato internazionale. È quindi impensabile che una norma penale quale l'articolo 271 CP possa costituire una base legale in tal senso. Secondo l'Università di Friburgo, è comunque incomprensibile che, dopo aver riconosciuto la necessità di legiferare, il progetto conceda una competenza illimitata all'esecutivo per il rilascio delle autorizzazioni. L'esigenza di una

base legale deve essere riconosciuta a livello generale e non solo quando è prevedibile che l'atto si ripeta più volte. Le ingerenze nella sovranità dello Stato devono fondarsi su una base legale e non su una clausola di portata generale né su una competenza direttamente derivante dalla Costituzione. Questa critica al progetto è tanto più giustificata poiché quest'ultimo non prevede alcuna compensazione con riguardo alla protezione dei diritti individuali.

L'ASB giudica poco chiara la formulazione «se è prevedibile o se risulta dalle circostanze che l'atto si ripete più volte» contenuta nel capoverso 3. Qualora si deducesse da tale disposizione che, nel caso in cui le autorità straniere presentino più domande per uno stato di fatto simile riguardante varie imprese svizzere, il Consiglio federale non possa più intervenire con una decisione, si ridurrebbe ulteriormente il margine di manovra di cui quest'organo dispone in virtù del diritto in vigore.

Articolo 17 **Atti richiedenti un'autorizzazione**

ZH è favorevole alla concretizzazione degli atti che richiedono un'autorizzazione. La concretizzazione nasconde tuttavia anche il rischio che in futuro si debba assistere a una recrudescenza degli atti compiuti per conto di uno Stato straniero. Un'autorità straniera che dispone di un'autorizzazione in virtù della LCPS è abilitata a compiere atti che, fino ad ora, erano riservati alle autorità svizzere o comunque erano soggetti alla supervisione delle autorità svizzere. È vero che alcuni trattati internazionali prevedono disposizioni che vanno al di là del quadro giuridico consueto, ma la loro applicazione viene sempre esaminata caso per caso e la Svizzera si riserva in genere la possibilità di intervenire (un esempio è quello dell'articolo 17 capoverso 2 dell'accordo tra Svizzera e Germania in materia di collaborazione di polizia, RS 0.360.136.1; in base a tale disposizione, la direzione degli interventi spetta a un agente dello Stato richiesto). La concretizzazione prevista può d'altronde favorire atti estranei al sistema giuridico svizzero, come ad esempio la *pretrial discovery*, che permette all'avvocato di assumere prove in vista del procedimento giudiziario. Sarà compito delle autorità svizzere prevenire abusi e ingerenze sproporzionate da parte di autorità straniere o di privati, vincolando il rilascio delle autorizzazioni a determinati oneri o condizioni (art. 20 dell'avamprogetto).

L'ASB giudica positivo il fatto che gli articoli 17 e 18 cerchino di distinguere tra gli atti richiedenti un'autorizzazione e gli atti non richiedenti un'autorizzazione. Questa distinzione incide sull'interpretazione dell'articolo 271 CP ed è vincolante per il giudice. Di conseguenza sarebbe auspicabile che tali disposizioni venissero formulate con la maggior precisione possibile. In linea di principio, ogni atto compiuto dietro mandato e per conto di un'autorità straniera a margine della normativa applicabile in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione. Pertanto, la formulazione dell'articolo 17 capoverso 3 che riguarda gli atti qualificati, è giudicata troppo restrittiva.

La **CAIS** rileva che se l'autorità straniera dispone di un'autorizzazione potrà compiere degli atti che fino ad ora potevano essere compiuti soltanto da un'autorità Svizzera o erano soggetti alla supervisione di un'autorità Svizzera. È vero che alcuni accordi internazionali prevedono competenze molto ampie, ma le loro disposizioni vengono esaminate caso per caso e la Svizzera ha sempre la possibilità di prevedere un intervento. Ad esempio, in caso di inchieste mascherate, la direzione dell'intervento è di competenza dello Stato richiesto. Nel suo parere, la CAIS richiama la disciplina dettagliata contenuta, ad esempio, nell'accordo tra Svizzera e Germania in materia di cooperazione di polizia (RS 0 360 136 1) con riguardo

all'uniforme e al porto d'armi. La CAIS lamenta che la clausola generica prevista dalla LCPS secondo cui le autorità possono rilasciare un'autorizzazione a indossare l'uniforme anche se tale prerogativa non è disciplinata da un accordo di cooperazione di polizia, non permette all'autorità di adottare le precauzioni necessarie. La CAIS teme inoltre che la normativa generica prevista dalla LCPS favorisca l'affermarsi di pratiche consuete nel diritto americano, come ad esempio la *pretrial discovery*.

ScienceIndustries rileva che, non tutelando il segreto professionale dei giuristi d'impresa, questi ultimi possono essere costretti, soprattutto negli USA, a rivelare i loro documenti in occasione di un procedimento. Le disposizioni contenute nel progetto non tengono conto della necessità di tutelare i giuristi d'impresa.

Secondo l'**Università di Berna**, questa disposizione è formulata in maniera troppo estensiva. Il termine «atti ufficiali» (art. 17, capoversi 1 e 2 LCPS) si riferisce a qualsiasi atto di competenza della funzione pubblica, mentre l'articolo 271, numero 1 e 2 CP dovrebbe riferirsi solo agli atti di competenza del potere pubblico. L'espressione «atto di competenza di un'autorità svizzera» (art. 17 cpv. 2 LCPS) è anch'essa troppo estensiva; infatti esistono atti la cui esecuzione non è esclusivamente di competenza di un'autorità. Atti del genere dovrebbero poter essere compiuti da privati, almeno a certe condizioni. Infine, anche il voler penalizzare un privato che agisce in applicazione del diritto straniero (art. 17 cpv. 2 lettera c LCPS) va troppo lontano. In linea generale, l'articolo 17 LCPS è formulato in maniera troppo estensiva e favorisce un'interpretazione dell'articolo 271 CP che servirà solo ad aumentare l'incertezza che già regna nell'applicazione di detto articolo e che va in senso contrario all'evoluzione verificatasi negli ultimi anni. A titolo di esempio, le linee guida dell'UFG per l'assistenza internazionale in materia civile affermano che quando in una procedura una parte esibisce dei documenti senza esservi stata costretta da un giudice non si ha violazione dell'articolo 271 CP. Peraltro, secondo il presente progetto, una tale iniziativa sarebbe soggetta ad autorizzazione. Una simile procedura può causare dei problemi alla parte che deve ricorrervi; infatti, nel caso specifico, tale parte non sarà più in grado di difendere i propri interessi in maniera efficace.

Articolo 18 **Atti non richiedenti un'autorizzazione**

TI osserva che questa disposizione dovrebbe richiamare espressamente la precisazione contenuta nel rapporto (p. 35), specificando che se le informazioni riguardano terzi si applica l'articolo 17 capoverso 3.

ZH rileva che l'espressione «se sono privi di conseguenze giuridiche», utilizzata alla lettera a, è molto estensiva e dovrebbe essere concretizzata in un'ordinanza di esecuzione.

L'**ASB** giudica positivo che la risposta a domande di autorità straniere nonché i colloqui e la corrispondenza diretti con le autorità straniere non necessitino di autorizzazione. Ritiene invece difficile valutare se tali pratiche siano prive di conseguenze giuridiche. Trasformare questa questione in una condizione supplementare sarebbe cosa delicata vista la sanzione prevista dall'articolo 271 CP. La decisione d'accertamento di cui all'articolo 19 è tale da garantire la necessaria certezza del diritto. Anche un elenco esemplificativo potrebbe essere uno strumento utile per individuare gli atti che non necessitano di autorizzazione. A titolo di esempio, si può citare lo scambio di dati all'interno di un gruppo di società, anche se, in effetti, in questo caso resta da vedere se in un tale contesto il gruppo di società sia da considerare come un'unica entità economica o se ogni società costituisca un'entità a sé stante. Cosa succede quando un'autorità di sorveglianza straniera chiede a una filiale che ha sede nella sua giurisdizione dei documenti riguardanti la casa madre o una filiale con sede in

un altro Stato? O quando un'azienda con sede in Svizzera desidera, di propria iniziativa, trasmettere dei documenti nel contesto di un procedimento in corso all'estero? O ancora, quando un'autorità straniera domanda in via informale a un'azienda svizzera di inviarle dei documenti? Si tratta di evenienze per nulla rare in pratica, che sarebbe utile trovassero una risposta nella legge.

La **CAIS** rileva che, secondo la lettera a, la risposta a domande di autorità straniere non richiede un'autorizzazione quando tali pratiche sono prive di conseguenze giuridiche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che l'autorità straniera faccia presenti i loro diritti alle persone cui viene chiesto di rispondere a una domanda. D'altro canto, l'autorità svizzera non verifica se la pratica sollecitata sia veramente priva di conseguenze giuridiche. Sarebbe preferibile, in tal caso, esigere il deposito di una richiesta di assistenza amministrativa finalizzata a garantire il rispetto di standard minimi.

ScienceIndustries osserva che i controlli di conformità sui prodotti sono in genere approfonditi e permettono agli ispettori stranieri di acquisire un'idea sufficientemente precisa dei processi di fabbricazione. Di conseguenza, ScienceIndustries è del parere che tali controlli dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione, al fine di garantire che gli ispettori stranieri o i privati incaricati dell'ispezione siano vincolati al segreto d'ufficio o al segreto professionale.

La **Federazione dell'industria orologiera svizzera FH** è del parere che i controlli di conformità dovrebbero poter essere effettuati solo se l'azienda svizzera ha dato il proprio accordo.

Articolo 19 *Decisione d'accertamento*

L'**Università di Friburgo** sostiene senza riserve la possibilità, prevista dalla legge, di richiedere una decisione di accertamento e si augura che la questione della portata di una tale decisione sia esaminata anche con riferimento ad altre norme penali, in particolare alla disposizione concernenti le informazioni economiche. L'Università di Friburgo suggerisce inoltre, per aumentare la certezza del diritto, di pubblicare le decisioni di accertamento, almeno a grandi linee.

Articolo 20 *Disposizioni accessorie della decisione*

In considerazione dell'esperienza vissuta dagli impiegati bancari, l'**USS** chiede che la disposizione sia integrata con un nuovo capoverso che preveda esplicitamente la protezione degli impiegati in caso di trasmissione non autorizzata di dati che li riguardano da parte dei loro datori di lavoro a un'autorità estera. Andrebbe inoltre introdotta una disposizione specifica che preveda l'obbligo dei datori di lavoro di farsi carico degli eventuali costi e danni causati agli impiegati dalla trasmissione di tali dati. La disposizione dovrebbe altresì prevedere la responsabilità solidale della Confederazione e del datore di lavoro.

L'**Università di Basilea** chiede che questa disposizione sia integrata con un dispositivo tale da consentire di evitare abusi (procedura di sorveglianza o revoca della decisione).

ScienceIndustries ritiene che fino ad ora la prassi seguita dall'amministrazione in materia di autorizzazioni sia stata poco trasparente. Il mondo economico dovrebbe essere regolarmente informato delle autorizzazioni concesse.

Articolo 21 **Autorità competenti**

ZH suggerisce che il Consiglio federale possa delegare anche ai Cantoni la competenza di rilasciare autorizzazioni.

TG si chiede se in base all'articolo 3 lettera b della legge i Cantoni possano rilasciare autorizzazioni nei settori che rientrano nella loro sfera di competenza. Se è così, la legge dovrebbe disciplinare anche tale questione.

SG si pronuncia in maniera critica riguardo al valore aggiunto creato dal progetto e rileva che, se le disposizioni della LCPS fossero state applicate in occasione della controversia fiscale del 2008/2009 tra Svizzera e Stati Uniti, la competenza decisionale sarebbe chiaramente spettata al Consiglio federale e non alla FINMA (art. 21, cpv. 2 e 3).

Il **PS** critica l'indicazione specifica dell'ambito fiscale riportata nell'articolo 21 capoverso 3 lettera b e propone di riformulare la lettera b come segue: *«tangono i principi della cooperazione;»*

ScienceIndustries osserva che i casi di maggiore importanza possono altresì riguardare interessi di natura economica. Propone quindi che il capoverso 3 sia completato come segue:

«Lett. d: che sono suscettibili di compromettere la protezione di innovazioni o segreti d'affari.»

Articolo 22 **Criteri di autorizzazione**

SG nutre dei dubbi sul fatto che questa disposizione e i criteri da essa stabiliti rispettino le esigenze di precisione che dovrebbero essere osservate nella formulazione di una norma di legge. L'articolo 22 fa piuttosto pensare a una riformulazione della clausola generale di polizia.

Il **Centre patronal** rileva che quando l'autorità federale competente esamina una domanda di autorizzazione procede a una ponderazione degli interessi in gioco, nella quale prende debitamente in considerazione gli interessi pubblici da una parte e gli interessi privati delle persone interessate dall'altra. In merito, il Centre patronal osserva che in gioco ci sono gli interessi pubblici svizzeri e non quelli dello Stato richiedente e che, in base all'articolo 22 capoverso 1 lettera a numero 3 della LCPS tali interessi pubblici comprendono anche eventuali «ripercussioni sull'economia in generale o su determinati settori economici». Ricorrendo alla definizione dei criteri di autorizzazione più importanti, in futuro le autorità federali competenti potrebbero bilanciare in modo sistematico gli interessi coinvolti con il bene giuridico contemplato dall'articolo 271 CP, cioè la protezione della sovranità svizzera. In altri termini, la LCPS definisce una chiara gerarchia tra gli interessi da considerare: innanzitutto rispettare la sovranità e l'integrità dell'ordinamento giuridico svizzero (art. 22 cpv. 2 LCPS, nonché art. 2 cpv. 1 Cost.), poi privilegiare gli interessi pubblici preminenti, nel rispetto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost.) e infine prendere in considerazione gli interessi privati degni di protezione.

L'**USS** è dell'avviso che il capoverso 1 lettera b di questa disposizione debba fare espresso riferimento anche agli interessi degli impiegati e stabilire che gli stessi debbano essere informati e sentiti prima della trasmissione dei dati che li riguardano.

L'**ASB** lamenta che il progetto non mantiene la promessa del Consiglio federale di tener conto della protezione dei giuristi d'impresa. Stando al rapporto esplicativo, la ponderazione degli interessi privati prevista da questa disposizione offre una soluzione soltanto parziale, e quindi assolutamente insoddisfacente, alla necessità di proteggere il segreto professionale dei giuristi d'impresa.

Secondo la **Camera fiduciaria**, i criteri sono più politici che giuridici.

ScienceIndustries propone di riformulare l'articolo 22 capoverso 1 lettera b numero 1 riprendendo l'espressione «*confidential business information*», che si è ormai imposta nel mondo dell'economia. La formulazione proposta è la seguente: «*il rispetto di segreti d'affari protetti dalla legge.*»

La **Federazione dell'industria orologiera svizzera FH** esprime la medesima opinione e propone che questa disposizione menzioni anche la protezione delle informazioni d'affari riservate.

L'**Università di Friburgo** si mostra assai critica nei riguardi del capoverso 2, la cui formulazione può essere interpretata come una capitolazione dello Stato di diritto, o addirittura la legittimazione di atti terroristici. In base all'interpretazione data dall'Università, questa norma afferma in pratica che il diritto e la legge si applicano solo se non esistono interessi privati o pubblici preponderanti.

Articolo 24 Comunicazione delle decisioni

Secondo **ScienceIndustries**, dato che molte aziende sono interessate ad esempio dai controlli di conformità, le decisioni dovrebbero essere rese note anche al pubblico. Propone quindi di aggiungere alla disposizione una lettera e con la seguente formulazione:

«e. al pubblico, nella misura in cui non contengano informazioni confidenziali.»

Sezione 4 Altre misure a tutela della sovranità svizzera

Articolo 25

SO sostiene l'idea che le misure adottate dal Consiglio federale, che attualmente si basano sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost., debbano essere disciplinate per legge. Anche **AG** è favorevole alla trasposizione in legge, che giudica positiva anche sotto il profilo dello Stato di diritto. **VD** osserva che la possibilità, prevista da questa disposizione, di imporre la trasmissione di informazioni ad autorità straniere senza che gli interessati - ad esempio i collaboratori delle banche svizzere - dispongano di alcun mezzo per opporvisi è comunque ad alto rischio. Secondo **GE**, il sistema stabilito da questa disposizione è poco convincente. GE esprime il timore che sancire per legge le misure previste possa comportare il rischio che tale facoltà sia vista dagli autori di minacce come un'alternativa semplice e rapida al rispetto del diritto svizzero ordinario, di competenza del Consiglio federale. Il regime eccezionale deve continuare a fondarsi sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost., in modo da escludere il ricorso troppo agevole a misure eccezionali.

Il **PPD** è favorevole a questa disposizione, pur esprimendo la riserva che la lettera b (imporre la trasmissione di informazioni) non deve svuotare di significato la protezione della sfera privata.

Il **PLR** è del parere che la lettera b metterà il Consiglio federale in una posizione sfavorevole, dando carta bianca alle autorità straniere per pretendere la trasmissione di dati dalla Svizzera. Per evitare questo ricatto, è indispensabile individuare i casi in cui la trasmissione è legittima.

L'**UDC** è dell'avviso che la trasposizione in legge delle misure adottabili dal Consiglio federale porterà quest'ultimo a usare più di frequente le proprie competenze. Sarebbe ingenuo pensare che questa legge permetterà una più efficace protezione della sovranità. Sarebbe più semplice integrare l'articolo 271 CP.

L'**ASB** è favorevole alla trasposizione in legge delle competenze finora esercitate dal Consiglio federale sulla base degli articoli 184 capoversi 3 e 185 capoverso 3 Cost. Secondo l'ASB, il Consiglio federale, prima di adottare qualsiasi misura, dovrebbe informare e sentire le aziende interessate, tanto più che contro le sue decisioni non è ammesso il ricorso. Per quanto riguarda la lettera e, proposta dalla FINMA, l'ASB rileva che l'obiettivo della legge è proteggere la sovranità svizzera, non introdurre un'ulteriore misura di sorveglianza a beneficio della stessa FINMA. Di conseguenza, una misura di questo tipo deve essere necessariamente subordinata all'esistenza di una minaccia straniera.

La **Camera fiduciaria** osserva che il Consiglio federale può già adottare misure nel quadro del diritto vigente. **L'Università di Basilea** si chiede se questa disposizione sia necessaria, considerate quelle già presenti nella Costituzione.

Il **Centre patronal** insiste sul fatto che le autorità competenti devono comportarsi con cautela riguardo alle misure previste. Questo vale in particolare per la FINMA e per il Dipartimento federale delle finanze, che dovranno astenersi da iniziative eccessive in materia di politica finanziaria o bancaria. Il Centre patronal riconosce a questa disposizione un carattere preventivo e la vede come un segnale politico indirizzato all'estero e volto ad affermare che in futuro la Svizzera intende vegliare con maggiore attenzione al rispetto del proprio ordinamento giuridico e a una migliore protezione dei privati e delle aziende residenti in Svizzera dagli atti extraterritoriali di altri Stati.

ScienceIndustries critica le misure previste, in particolare quella indicata nella lettera e («sottoporre a vigilanza statale particolare determinati settori di attività di un'impresa») e proposta dalla FINMA, e propone a sua volta di cancellare le lettere b, c ed e del capoverso 1.

L'**Università di Berna** ritiene che questa disposizione estenda senza apparente giustificazione i poteri del Consiglio federale rispetto alle disposizioni attualmente previste dalla Costituzione. **L'Università di Friburgo** è critica nei riguardi di questa disposizione ed esprime il parere che le competenze del Consiglio federale dovrebbero essere ripensate, introducendovi delle limitazioni.

Articolo 26

SG si rammarica che non sia ammesso il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale. Secondo **TI**, si sarebbe potuto immaginare che, data la loro importanza materiale, le decisioni fossero impugnabili dinanzi al Tribunale federale. Tuttavia, considerato che le procedure di cooperazione devono essere rapide, l'esclusione del ricorso è da ritenersi accettabile.

L'**Associazione svizzera dei magistrati (ASM)** propone di riformulare questa disposizione come segue:

«I rimedi giuridici sono retti dalle pertinenti disposizioni delle leggi speciali indicate nell'articolo 4 e dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.»

La **Camera fiduciaria** critica il fatto che le decisioni del Consiglio federale non ammettano il ricorso.

Anche l'**Università di Friburgo** critica la limitazione dei rimedi giuridici.

Articolo 27 **Modifica del diritto vigente**

Numero 1 dell'allegato: legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa

Il **Tribunale federale** propone che l'Ufficio federale di giustizia rediga e aggiorni regolarmente un elenco delle autorità competenti a effettuare notificazioni dirette per via postale.

Numero 2 dell'allegato: legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

Il **Tribunale federale** propone che il progetto riprenda la stessa regolamentazione della legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, vale a dire che il ricorso al Tribunale federale sia ammissibile quando si tratta di questioni di principio, e propone una riformulazione degli articoli 46, 83, 84a, 100 e 107 capoverso 3 della LTF.

Numero 4 dell'allegato: legge del 16 dicembre 2005 sui revisori

La **Camera fiduciaria** critica le modifiche previste alla legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, in particolare la competenza attribuita all'autorità di sorveglianza di concludere essa stessa accordi di portata limitata.

Numero 5 dell'allegato: Codice penale

ScienceIndustries propone di integrare l'articolo 321 capoverso 1 CP (segreto professionale) con la menzione dei giuristi d'impresa.

B. Avamprogetto di decreto federale che approva la Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa e la Convenzione europea sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.

1. Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa

Tra i Cantoni, **ZH, OW, SG, AG, SH** e **SO** non sollevano alcuna obiezione contro l'adesione della Svizzera a questa Convenzione; **NW** non ha osservazioni al riguardo.

ZH ritiene che le dichiarazioni (relative a entrambe le Convenzioni) siano state formulate in maniera troppo restrittiva mentre dovrebbero chiarire che le Convenzioni non sono applicabili alle materie fiscali o penali (compreso il diritto penale fiscale). Viene pertanto proposta la seguente formulazione:

(art. 2 lett. a n. 1 del decreto federale:) «Dichiarazione in merito all'articolo 1, cpv. 2: la Convenzione non si applica alla materia fiscale, né a quella penale (ivi compreso il diritto penale fiscale).»

(art. 2 lett. b n. 1 del decreto federale:) «Dichiarazione in merito all'articolo 1, cpv. 2: la Convenzione non si applica alla materia fiscale, né a quella penale (ivi compreso il diritto penale fiscale).»

ZH propone per l'articolo 1 capoverso 3 di entrambe le Convenzioni di escludere dal campo di applicazione anche il diritto della concorrenza. A fondamento di questa richiesta rimanda tra l'altro all'accordo siglato tra la Confederazione svizzera e l'UE in merito alla cooperazione sull'applicazione del loro diritto della concorrenza¹³, in relazione al quale è innanzitutto indispensabile maturare esperienze. A tale scopo la Svizzera è tenuta ad apportare il seguente chiarimento:

(art. 2 lett. a n. 1^{bis} del decreto federale:) «Dichiarazione in merito all'articolo 1 capoverso 3: la Convenzione non si applica al diritto della concorrenza.»

(art. 2 lett. b n. 1^{bis} del decreto federale:) «Dichiarazione in merito all'articolo 1 capoverso 3: la Convenzione non si applica al diritto della concorrenza.»

Il **Tribunale federale** e il **Tribunale amministrativo federale** sono espressamente favorevoli alla semplificazione delle procedure di notificazione e appoggiano pertanto la ratifica della Convenzione.

Tra i partiti, **PPD** e **PLR** sostengono l'adesione a questa Convenzione. L'**UDC** ritiene che i benefici derivanti dall'adesione ai due accordi siano troppo modesti, o addirittura inesistenti, e di conseguenza è contraria all'adesione.

Economiesuisse ritiene che l'adesione rappresenti una valida e ragionevole integrazione della legge. L'**ASB** osserva che non è chiaro se la materia inerente al diritto penale amministrativo sia esclusa dal campo di applicazione e chiede perché tra gli Stati firmatari non figurano l'Inghilterra e i Paesi Bassi.

ASM vede con favore l'unificazione, conseguente all'adesione, della prassi relativa alle modalità di notificazione degli atti amministrativi ai destinatari all'estero. Il **Centre patronal** considera l'adesione un'integrazione ragionevole e utile della legge ma ritiene che la Svizzera dovrebbe inserire una riserva all'articolo 10 della Convenzione per impedire la notificazione diretta.

2. Convenzione europea del 15 marzo 1978 sul conseguimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa

¹³ La Convenzione è attualmente all'esame del Parlamento.

Tra i Cantoni, **OW**, **SG**, **AG** e **SO** sostengono espressamente l'adesione alla Convenzione. **NW** non ha osservazioni al riguardo. **AG**, vista la priorità del diritto internazionale, si chiede che tipo di relazione si possa stabilire con le disposizioni della LPD che definiscono i requisiti per fornire all'estero dati degni di protezione.

Il **Tribunale federale** accoglie con favore l'adesione a questa Convenzione. Il **Tribunale amministrativo federale** richiede che venga impedito che gli Stati d'origine dei richiedenti l'asilo, appellandosi alla Convenzione, possano ottenere da uffici svizzeri informazioni ritenute sensibili conformemente all'articolo 97 capoverso 1 LAsi. In particolare per quanto riguarda l'eventuale futura adesione alla Convenzione di Stati che rivestono il ruolo di Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo, sarebbe opportuno accertare in dettaglio la necessità di una dichiarazione in relazione al settore dell'asilo e/o all'applicazione della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati.

Mentre, tra i partiti, il **PPD** è a favore dell'adesione a questa Convenzione, l'**UDC** (vedi sopra) e il **PLR** la respingono. Per il **PLR** la Convenzione si limiterà unicamente a trattare materie amministrative ed è stata ratificata solo da quattro Stati. Per tale motivo sarebbe opportuno creare innanzitutto la LCTS, in modo da dimostrarne l'efficacia prima che la Convenzione venga ratificata.

L'**ASB** rifiuta l'adesione alla Convenzione perché Stati di prestigio internazionale come la Francia, i Paesi Bassi, la Spagna e l'Inghilterra hanno preso le distanze dalla Convenzione e perché la Convenzione non contiene una definizione giuridica del concetto di «materia amministrativa», cosa che può determinare incertezza del diritto. Anche il **Centre patronal** respinge l'adesione a causa dell'esiguo numero di Stati aderenti e auspica che la legge dimostri prima la propria efficacia.

Allegato

Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione e relative abbreviazioni

CANTONI

Cantone Zurigo	ZH
Cantone Berna	BE
Cantone Lucerna	LU
Cantone Uri	UR
Cantone Svitto	SZ
Cantone Obvaldo	OW
Cantone Nidvaldo	NW
Cantone Glarona	GL
Cantone Zugo	ZG
Cantone Friburgo	FR
Cantone Soletta	SO
Cantone Basilea-Città	BS
Cantone Basilea-Campagna	BL
Cantone Sciaffusa	SH
Cantone Appenzello Esterno	AR
Cantone Appenzello Interno	AI
Cantone San Gallo	SG
Cantone Grigioni	GR
Cantone Argovia	AG
Cantone Turingia	TG
Cantone Ticino	TI
Cantone Vaud	VD
Cantone Vallese	VS
Cantone Neuchâtel	NE
Cantone Ginevra	GE
Cantone Giura	JU

TRIBUNALI FEDERALI

Tribunale federale
Tribunale penale federale (rinuncia a esprimere il proprio parere)
Tribunale amministrativo federale

PARTITI POLITICI RAPPRESENTATI NELL'ASSEMBLEA FEDERALE

Partito popolare democratico	PPD
Partito liberale-radical	PLR
Unione democratica di centro	UDC
Partito socialista svizzero	PS

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

Unione delle Città svizzere (rinuncia a esprimere il proprio parere)

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA

economiesuisse

Unione svizzera delle arti e mestieri

Unione svizzera degli imprenditori (rinuncia a esprimere il proprio parere)

Unione svizzera dei contadini

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

Unione sindacale svizzera

ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

Giuristi e giuriste democratici svizzeri (GDS)

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) (rinuncia a esprimere il proprio parere)

Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS)

Associazione svizzera dei magistrati (ASM)

SIX Management AG

Camera fiduciaria

Unione delle banche cantonali svizzere

Università di Basilea* (cattedra di diritto europeo)

Interpharma*

Swiss-American Chamber of Commerce*

Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS)*

SwissHoldings*

Centre patronal*

ScienceIndustries*

Federazione dell'industria orologiera svizzera* (FH)

Università di Berna (Istituto di diritto internazionale privato e processuale civile)*

Università di Friburgo (cattedra di diritto penale e di filosofia del diritto)*

PERSONE INTERESSATE

Prof. Dr. iur. Felix Dasser (Homburger AG)

* Quest'organizzazione e/o persona ha partecipato di propria iniziativa alla consultazione.